



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010395 - 02/11/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 31 OTT 2012

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Mantova
Via Ilaria Alpi, 4
46100 MANTOVA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 244/2012_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 12 settembre 2012 con il quale si chiede se al compimento del diciottesimo mese di pratica è possibile non procedere alla cancellazione d'ufficio del tirocinante dal registro del tirocinio al fine di completare i 36 mesi necessari per il tirocinio da revisore contabile, si osserva quanto segue.

La cancellazione dal registro a seguito del rilascio del certificato di compiuto tirocinio è obbligatoria ed avviene d'ufficio (articolo 12 D.M. 7 agosto 2009, n. 143), indipendentemente dal fatto che la durata del tirocinio sia stata ridotta da 36 a 18 mesi¹.

La cancellazione d'ufficio dal registro dei praticanti dell'Ordine non pregiudica in alcun modo la prosecuzione del tirocinio da revisore contabile, in quanto ai fini del compimento di quest'ultimo è necessaria (e sufficiente) l'iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori contabili ai sensi del Titolo II del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

¹ Diverse le regole dettate dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 che però si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo all'entrata in vigore del D.P.R. stesso, vale a dire dal 16 agosto 2012.